

PERDITA DEL POSTO DI LAVORO POCO PRIMA DEL PENSIONAMENTO

L'attuale situazione, caratterizzata dai conflitti in Ucraina e in Medio Oriente, unita a numerose incertezze economiche e ai rapidi cambiamenti causati dall'intelligenza artificiale, genera in molte persone timori e preoccupazioni riguardo alla perdita del posto di lavoro. Cosa succede se si viene licenziati poco prima del pensionamento? Quali sono le conseguenze sulla pianificazione pensionistica?

Diverse assicurazioni sociali coinvolte

La perdita del posto di lavoro in età avanzata rappresenta una sfida finanziaria particolarmente complessa, poiché coinvolge contemporaneamente diversi sistemi di sicurezza sociale: l'assicurazione contro la disoccupazione (AD), l'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (AVS) e la previdenza professionale (LPP). Spesso le decisioni devono essere prese rapidamente e hanno ripercussioni sia a breve termine sul reddito che a lungo termine sulla previdenza per la vecchiaia.

Un principio fondamentale è il coordinamento tra l'assicurazione contro la disoccupazione e le prestazioni previdenziali: tutte le prestazioni di vecchiaia – sia dalla cassa pensioni che dall'AVS – sono considerate come reddito e vengono conteggiate nell'indennità di disoccupazione. Ciò significa che chi percepisce già prestazioni previdenziali riceve un'indennità di disoccupazione proporzionalmente inferiore. In caso contrario, il diritto alle prestazioni complete rimane valido finché non vengono percepite prestazioni di vecchiaia.

Rischio di perdita di reddito

Dopo la perdita del posto di lavoro, il reddito di solito diminuisce in modo significativo, poiché l'indennità di disoccupazione ammonta solo a circa il 70–80 % dell'ultimo salario. Allo stesso tempo, il costo della vita rimane per lo più invariato, creando così un deficit finanziario. Sebbene i lavoratori più anziani beneficino di un periodo di indennità giornaliera prolungato (fino a 520 o 640 giorni), spesso permane comunque una copertura insufficiente. Un aspetto positivo è che durante la disoccupazione continuano ad essere versati i contributi AVS.

Opzioni di intervento Previdenza professionale

Per quanto riguarda l'utilizzo del capitale di libero passaggio della cassa pensioni, esistono quattro opzioni principali:

Soluzione di libero passaggio:

l'aver di libero passaggio viene trasferito su un conto di libero passaggio. In questo modo l'indennità di disoccupazione rimane integra. Questa variante offre un'elevata flessibilità e vantaggi fiscali, ma comporta il rischio che in seguito non vi sia più una rendita vitalizia.

Prosecuzione dell'assicurazione nella cassa pensioni precedente (art. 47a LPP): le persone di età pari o superiore a 58 anni possono rimanere nella cassa pensioni e garantirsi il diritto alla rendita. L'indennità di disoccupazione rimane integralmente invariata. Lo svantaggio è rappresentato dai costi elevati, poiché tutti i contributi devono essere sostenuti autonomamente. Inoltre, dopo due anni di prosecuzione dell'assicurazione, la prestazione può essere percepita solo sotto forma di rendita.

Istituto collettore (art. 47 LPP): si tratta di una soluzione sussidiaria con prestazioni minime e flessibilità limitata. Anche in questo caso l'indennità di disoccupazione rimane integra, ma questa opzione è solitamente solo una soluzione transitoria.

Riscossione immediata delle prestazioni previdenziali: ciò equivale a un pensionamento anticipato. Le conseguenze sono una riduzione dell'indennità di disoccupazione e prestazioni di vecchiaia permanentemente inferiori. Questa variante crea liquidità a breve termine, ma è per lo più svantaggiosa dal punto di vista finanziario.

Ulteriori considerazioni

Dal punto di vista fiscale, i prelievi di capitale dalla cassa pensioni godono di agevolazioni e, grazie a prelievi scaglionati, è possibile ottimizzare le imposte. Le soluzioni di libero passaggio consentono inoltre un differimento fiscale.

Un eventuale reinserimento nel mercato del lavoro modifica notevolmente la situazione, poiché il capitale previdenziale esistente viene nuovamente versato in una nuova cassa pensioni.

Nel complesso, la decisione è caratterizzata da conflitti di obiettivi: liquidità a breve termine contro sicurezza a lungo termine, nonché flessibilità contro prestazioni pensionistiche garantite. Non esiste una soluzione valida per tutti.

È fondamentale una pianificazione individuale e olistica che tenga conto sia della situazione reddituale attuale sia della stabilità finanziaria a lungo termine nella terza età. Una pianificazione finanziaria prudente è quindi indispensabile anche in una situazione del genere.

Nuovi post sul blog

• -

Continua a leggere sul blog di Mendo: <https://mendo.ch/blog/>

L'aumento dei valori fiscali degli immobili può comportare una riduzione delle prestazioni complementari

Nel mese di aprile sono apparsi alcuni articoli di stampa che segnalavano un possibile problema in relazione alla nuova valutazione dei valori fiscali cantonali degli immobili. Un aumento del valore fiscale, che non sarebbe sorprendente alla luce dell'andamento dei prezzi immobiliari degli ultimi anni, può comportare una riduzione o addirittura la soppressione delle prestazioni complementari. Nel peggiore dei casi, ciò può costringere alla vendita dell'immobile per procurarsi liquidità. Le persone che percepiscono prestazioni complementari, di norma, difficilmente possono contrarre o aumentare un'ipoteca. A quanto pare, dall'autunno 2025 sono numerose le persone interessate nel Cantone di Argovia. Da aprile 2026, le prestazioni complementari vengono soppresse per circa 270 persone e ridotte per circa 340. Circa 220 persone non hanno ancora ricevuto una decisione. Il problema è quindi reale e si presenterebbe anche in altri Cantoni in caso di una nuova valutazione dei valori fiscali.

Sentenza del Tribunale federale sulla valutazione fiscale delle società di persone

Il 25 febbraio 2026 (9C_380/2025) il Tribunale federale ha confermato quanto segue: nel caso di società con una forte connotazione personale – in particolare le SA unipersonali nel settore dei servizi – per la determinazione del valore fiscale patrimoniale ai sensi della circolare della Conferenza svizzera delle autorità fiscali (SSK) n. 28 occorre applicare una ponderazione semplice del valore di rendimento (il cosiddetto «metodo modificato»); anziché una doppia ponderazione del valore reddituale, come previsto dal metodo standard). Il Tribunale federale rileva che in diverse configurazioni è possibile discostarsi dal cosiddetto «metodo pratico» ai sensi della SSK 28. Va inoltre sottolineato che il Tribunale federale ritiene che, in determinati casi, una valutazione basata esclusivamente sul valore intrinseco possa risultare giustificata o addirittura più adeguata. Vale la pena esaminare attentamente la valutazione fiscale delle società ai fini dell'imposta sulla sostanza, ed eventualmente metterla in discussione.

Prelievi di capitale in due anni fiscali – l'elusione fiscale è comunque possibile

In realtà, nella maggior parte dei Cantoni la questione è chiara: chi preleva capitale dalla previdenza vincolata in due periodi fiscali diversi, è soggetto a un'imposizione separata dell'imposta sulle prestazioni in capitale. Tuttavia, a quanto pare questo non funziona sempre! Siamo a conoscenza di un caso nel Cantone Ticino: una persona che era appena andata in pensione ha prelevato il capitale previdenziale dalla cassa pensioni in un anno e il suo aver del pilastro 3a nell'anno civile successivo. La persona è andata in pensione anticipata all'età di 63 anni e ha prelevato il capitale dalla cassa pensioni alla fine di novembre. Ha prelevato gli averi del pilastro 3a nel gennaio dell'anno successivo. L'autorità fiscale cantonale non ha tuttavia accettato la ripartizione dei prelievi, ma ha sommato i capitali per determinare l'aliquota fiscale applicabile, segnalando così una possibile elusione fiscale. Secondo il Tribunale federale, si ha evasione fiscale quando viene scelta una procedura insolita, inopportuna o singolare, che appare inadeguata alla luce delle circostanze economiche. Inoltre, tale procedura deve essere intrapresa esclusivamente con l'intento di ottenere un risparmio fiscale e deve effettivamente portare a un risparmio fiscale. Tutti e tre i criteri devono essere soddisfatti affinché si possa affermare l'esistenza di un'evasione fiscale. Nel caso in esame, i criteri 2 e 3 sono sicuramente soddisfatti. L'autorità fiscale ha sostenuto che il capitale previdenziale avrebbe potuto essere prelevato anche alla fine dell'anno e che l'attesa di alcune settimane era finalizzata esclusivamente al risparmio fiscale e deve quindi essere considerata insolita. Conclusione: in caso di prelievo del capitale previdenziale dovrebbe sussistere un altro motivo concreto o un intervallo di tempo più lungo tra i singoli prelievi. In questo caso sarebbe stato consigliabile prelevare gli averi del pilastro 3a solo alla fine dell'anno successivo. La decisione e l'argomentazione dell'autorità fiscale reggeranno in tribunale? Non lo sappiamo. Spetta ora al contribuente, in sede di ricorso, dimostrare il contrario e provare che non si tratta di evasione fiscale.